

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 del Medio Valdarno
50129 FIRENZE – Piazza Indipendenza, 28
Tel 055,463881 Fax 055,499587
e-mail: info@ato3acqua.toscana.i



STATUTO CONSORTILE

INDICE

Art. 1.	Costituzione e denominazione	3
Art. 2.	Durata e sede	3
Art. 3.	Finalità.....	3
Art. 4.	Funzioni	3
Art. 5.	Quota di partecipazione	4
Art. 6.	Trasmissione atti fondamentali dell'Autorità di Ambito agli Enti Consorziati	4
Art. 7.	Forma di consultazione.....	4
Art. 8.	Tutela dei diritti degli utenti	5
Art. 9.	Organi	5
Art. 10.	Composizione e durata dell'Assemblea	5
Art. 11.	Attribuzioni dell'Assemblea.....	5
Art. 12.	Convocazione dell'Assemblea	6
Art. 13.	Funzionamento dell'Assemblea	7
Art. 14.	Consiglio di Amministrazione.....	7
Art. 15.	Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.....	8
Art. 16.	Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.....	8
Art. 17.	Presidente	8
Art. 18.	Commissioni consultive.....	9
Art. 19.	Collegio dei Revisori	9
Art. 20.	Uffici e Personale	9
Art. 21.	Patrimonio	10
Art. 22.	Contabilità e Finanza	10
Art. 23.	Disposizione finanziaria transitoria	10
Art. 24.	Norma finale di rinvio	10

STATUTO

Art. 1. Costituzione e denominazione

1. In applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5/01/1994, n. 36, e dell'art. 4 della legge regionale 21/7/1995, n. 81, tra i Comuni della provincia di Pistoia (Agliaiana, Montale, Pistoia, Quarrata, Sambuca Pistoiese, Serravalle Pistoiese); della provincia di Prato (Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio); della provincia di Firenze (Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle in Val di Pesa, Vaglia, Vicchio); della provincia di Arezzo (Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pian di Sco', San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini) è costituito un consorzio ai sensi dell'art. 25 della legge 8/06/1990, n. 142, denominato "Autorità di Ambito Territoriale n. 3 - Medio Valdarno".

Art. 2. Durata e sede

1. Il consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.
2. L'Autorità di Ambito Territoriale n. 3 - Medio Valdarno ha sede nel Comune di Firenze.

Art. 3. Finalità

1. Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale n. 3 - Medio Valdarno, quale risulta delimitato dall'allegato A della legge regionale n. 81 del 21/07/1995, e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio idrico.

Art. 4. Funzioni

1. L'Autorità di Ambito Territoriale n. 3 - Medio Valdarno svolge le funzioni di cui all'art. 7 della legge regionale 21/07/1995, n. 81.
2. In particolare spetta all'Autorità di Ambito:
 - a) scegliere la forma di gestione del servizio sulla base di criteri di efficacia, efficienza, economicità, salvaguardando e valorizzando il patrimonio tecnico ed umano delle gestioni esistenti, assicurando in ogni caso la prevalenza della parte pubblica nel soggetto gestore del ciclo integrato complessivo delle acque;
 - b) definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del

- servizio,
- c) tenendo prioritariamente conto di quanto specificato alla precedente lettera a);
 - d) deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato;
 - e) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione
 - f) delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti.
3. Le funzioni di programmazione del servizio idrico integrato consistono principalmente:
- g) nella predisposizione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio, che indicherà le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa;
 - h) nell'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui alla precedente lettera a).
4. Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione nei confronti del soggetto gestore che opera in regime di monopolio.
5. L'esercizio dell'attività di controllo di cui al precedente comma 4 ha per oggetto la verifica dell'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione, con particolare riferimento al raggiungimento degli standard dei servizi, alla economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed all'applicazione delle relative tariffe.

Art. 5. Quota di partecipazione

1. Le quote di partecipazione all'Autorità di Ambito Territoriale n. 3 - Medio Valdarno sono determinate in termini direttamente proporzionali alla popolazione di ciascun Comune, risultante dalla pubblicazione ISTAT "Popolazione e Movimento Anagrafico dei Comuni" alla data del 31/12/1993. Le medesime quote saranno rideterminate, con lo stesso criterio, entro tre mesi dalla pubblicazione annuale. Le nuove quote avranno decorrenza dal 1° gennaio successivo a quello della stessa pubblicazione.

Art. 6. Trasmissione atti fondamentali dell'Autorità di Ambito agli Enti Consorziati

1. Il Presidente dell'Autorità di Ambito provvede a trasmettere agli Enti Consorziati, entro 15 (quindici) giorni dalla loro adozione, gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea e di cui all'art. 11. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sull'attività dell'Autorità di Ambito.

Art. 7. Forma di consultazione

1. Gli organi dell'Autorità di Ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti Consorziati in merito agli aspetti

fondamentali dell'attività dell'Autorità di Ambito.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi dell'Autorità di Ambito, in particolare:
 - a) attuano incontri con gli Enti Locali consorziati partecipando anche, a richiesta o su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte);
 - b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.

Art. 8. Tutela dei diritti degli utenti

1. Gli organi dell'Autorità di Ambito Territoriale n. 3 - Medio Valdarno assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sulla erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22/02/1994.
2. La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore conterrà specifiche obbligazioni che garantiscono il rispetto di quanto sancito al comma 1.
3. La convenzione di cui al comma 2) disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai Sindaci dei Comuni dell'Ambito tutte le informazioni da loro richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri Comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.

Art. 9. Organi

1. Sono organi dell'Autorità di Ambito Territoriale n. 3 - Medio Valdarno:
 - a) - l'Assemblea dei rappresentanti;
 - b) - il Consiglio di Amministrazione;
 - c) - il Presidente;
 - d) - il Collegio dei Revisori.

Art. 10. Composizione e durata dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni consorziati nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato, ed è pertanto permanente.
2. A ciascun Comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al Consorzio e di cui all'art. 5.
3. All'Assemblea partecipano, con voto consultivo, anche le Province dei Comuni di cui al comma 1), nella persona del Presidente o di un suo delegato.

Art. 11. Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'Autorità di Ambito ed a lei spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:
 - a) elezione e revoca del Presidente;
 - b) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di

Amministrazione, elezione e revoca anche individuale dei medesimi;

- c) elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
- f) approvazione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio con l'indicazione delle risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa;
- g) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso, tenuto conto di quanto determinato all'art. 4, comma 2, lettere a) e b);
- h) affidamento del servizio idrico integrato a soggetto individuato con le procedure di cui alla lettera g) e modifiche dei rapporti gestionali;
- i) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui alla lettera f);
- j) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e seguenti della legge n. 36/1994;
- k) approvazione dei regolamenti interni;
- l) determinazioni delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Collegio dei Revisori;
- m) approvazione del rapporto annuale, redatto dai propri uffici, sull'attività di controllo e vigilanza della gestione dei servizi idrici;
- n) presa d'atto delle concessioni a terzi esistenti nell'Ambito Territoriale al momento dell'entrata in vigore della legge n. 36/1994 e mantenute in essere ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge stessa;
- o) riconoscimento delle forme e delle capacità gestionali degli organismi esistenti da salvaguardare ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 36/1994, qualora rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti nella convenzione-tipo;
- p) ogni altro provvedimento discendente da leggi e regolamenti o demandato al suo voto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12. Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. L'Assemblea si riunisce, inoltre tutte le volte che il Presidente dell'Autorità di Ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.
3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati, espresso in termini di quota, ovvero lo richiedano almeno 10 (dieci) Comuni.
4. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo,

giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
6. Nei casi di urgenza, l'Assemblea può essere convocata 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza mediante telegramma o telefax, recante in sintesi gli argomenti da trattare.
7. Almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella Segreteria del Consorzio a disposizione dei rappresentanti.

Art. 13. Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Autorità di Ambito.
2. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei Comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione e la maggioranza numerica dei Comuni dell'Ambito.
3. In seconda convocazione l'Assemblea è valida purché siano presenti, in termini numerici ed in termini di quote di partecipazione, non meno di un terzo del totale assegnato.
4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei Comuni presenti alla seduta, voto che rappresenti la maggioranza, sia in termini numerici che in termini di quote di partecipazione, dei presenti medesimi.
5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere f), g), h), i), j) e l) dell'art. 11 è richiesto il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione all'Autorità di Ambito e la maggioranza numerica dei Comuni consorziati.
6. Qualora l'Assemblea non adotti in due successive sedute i provvedimenti di cui sopra, gli stessi provvedimenti sono riproposti in sedute successive e sono approvati con il voto favorevole dei Comuni presenti all'assemblea che rappresentino i tre quinti delle quote di partecipazione all'Autorità di Ambito e almeno un terzo in termini numerici dei Comuni consorziati.

Art. 14. Consiglio di Amministrazione

7. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'Autorità di Ambito e da un numero massimo di 10 (dieci) consiglieri eletti dall'Assemblea, con voto limitato, tra persone aventi requisiti per l'elezione a consigliere comunale e specifiche esperienze nel settore, privilegiando una funzionale rappresentatività delle varie realtà territoriali.
8. Uno dei consiglieri è designato dal Presidente a svolgere le funzioni di Vice Presidente.
9. Resta in carica 4 (quattro) anni e comunque fino all'entrata in carica del nuovo organo.

10. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta, che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza.
11. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 3.

Art. 15. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria amministrazione dell'Autorità di Ambito.
2. In particolare, esso:
 - a) propone all'Assemblea gli atti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), j), k), m) dell'art. 11;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio;
 - d) assume il personale, compresi i dirigenti, e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari;
 - e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
 - f) provvede alle spese ed agli acquisti necessari per l'ordinario funzionamento dell'Autorità di Ambito.

Art. 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Autorità di Ambito o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.
2. Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, e in tal caso la riunione deve avere luogo entro 5 (cinque) giorni.
3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17. Presidente

1. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio di Amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali;
 - b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) è legale rappresentante del Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'art. 8, comma 1, del presente Statuto;

- e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
 - f) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento;
 - g) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei rappresentanti e del Consiglio di Amministrazione, ovvero gli siano attribuite per legge;
 - h) tiene i rapporti con i Sindaci dei Comuni ed i Presidenti delle Province, al fine di raccogliere le proposte e le opinioni in merito al perseguimento degli scopi statutari dell'Autorità di Ambito.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il membro del Consiglio di Amministrazione, designato dal Presidente stesso, alla carica di Vice Presidente.

Art. 18. Commissioni consultive

1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività di istituto dell'Autorità di Ambito, l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio di Amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.
2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati i compiti affidati alle Commissioni e le condizioni regolanti la loro attività.

Art. 19. Collegio dei Revisori

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Autorità di Ambito è esercitato dal Collegio dei Revisori, composto da tre esperti nominati dall'Assemblea dei rappresentanti secondo i criteri fissati dall'art. 57, comma 2, della legge 8/06/1990, n. 142, e dal D.L. 25/02/1995, n. 77, capo VIII.
2. I Revisori durano in carica 3 (tre) anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non revocabili salvo per inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I Revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.
4. Assistono alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del Presidente dell'Autorità di Ambito, anche alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilanci, di conto consuntivo, oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l'Autorità di Ambito.

Art. 20. Uffici e Personale

1. L'Autorità di Ambito è dotata di un Ufficio di Direzione, costituito da tre dirigenti, di cui uno con funzioni di Direttore.
2. La copertura dei posti del predetto Ufficio avviene mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge 8/06/1990, n. 142.

Art. 21. Patrimonio

1. L'Autorità di Ambito è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune proporzionalmente alla quota di partecipazione di cui all'art. 5 del presente statuto, dagli eventuali conferimenti in natura, nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 C.C..
3. All'Autorità di Ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato senza oneri.
4. Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dall'Autorità di Ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del Consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.

Art. 22. Contabilità e Finanza

1. Per la finanza e contabilità dell'Autorità di Ambito si applicano le norme vigenti per gli Enti Locali territoriali.
2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'Assemblea dei rappresentanti entro i termini fissati dalla legge per l'approvazione del bilancio comunale.

Art. 23. Disposizione finanziaria transitoria

1. In attesa della organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 5/01/1994, n. 36, nonché della disciplina di cui all'art. 13, comma 3, della stessa legge in materia di tariffa del servizio idrico, le spese di funzionamento dell'Autorità di Ambito gravano sui Comuni consorziati in proporzione all'entità della popolazione residente.

Art. 24. Norma finale di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Provincie, in quanto applicabili.